



CORTE DI CASSAZIONE

Prima Presidenza

Sulla G.U. n. 204 del 1° settembre 2022 è stata pubblicata la legge 31 agosto 2022, n. 130, vigente dal 16 settembre 2022, di riforma del processo tributario, il cui art. 5 ha previsto una procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti presso la Corte di cassazione.

La Corte intende fornire un chiarimento sulle modalità di presentazione delle istanze di sospensione dei giudizi previste dalla nuova disciplina.

Comunicato

Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione

ISTANZE DI SOSPENSIONE

Nei procedimenti civili in materia tributaria pendenti innanzi alla Corte di cassazione, definibili ai sensi dell'art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, l'istanza con cui il contribuente, ai sensi del comma 10, richieda la sospensione della controversia dichiarando di volersi avvalere delle nuove disposizioni, deve essere depositata con modalità telematica sulla piattaforma del PCT di Cassazione (art. 221, comma 5, d.l. n. 34 del 2020) ovvero, in subordine, in forma cartacea presso la Cancelleria della Quinta Sezione civile della Corte.

Roma, 15.9.2022

Il Primo Presidente
Pietro Curzio